

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitrè il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 17,30 (diciassette virgola trenta).

In Nuoro, presso i locali dell'Associazione "**GRUPPO GROTTI NUORESE**" in via Leonardo da Vinci n. 3.

Avanti a me dott. Marco Puggioni, Notaio in Nuoro, con studio in piazza Italia n. 7, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;

è presente

il signor Francesco SANNA, nato a Nuoro il giorno 26 giugno 1963, domiciliato per la carica in Nuoro in via Leonardo da Vinci n. 3, presso la sede legale dell'Associazione non riconosciuta che rappresenta, il quale dichiara di intervenire non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo del "**GRUPPO GROTTI NUORESE**", con sede legale in Nuoro (NU), via Leonardo da Vinci n. 3, codice fiscale e Partita IVA: 00728460916.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara che è qui riunita in questo giorno, ora e luogo l'assemblea dell' "**GRUPPO GROTTI NUORESE**", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Adeguamento dello Statuto alla normativa del Terzo Settore.

Ai sensi del vigente Statuto dell'Associazione e su espressa e unanime designazione dell'assemblea, assume la Presidenza della stessa il costituito signor Francesco SANNA, che invita me Notaio a redigerne il relativo verbale. Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:

il designato Presidente

constata e dichiara:

a) che ai sensi di legge e di Statuto la presente assemblea è stata regolarmente convocata in data odierna e in questo luogo, alle ore 20,00 (venti virgola zero zero) il giorno 29 giugno 2023 con modalità, contenuti e tempistica conformi ai dettami contenuti nel vigente Statuto;

b) che oggi sono presenti, in proprio o per delega, numero 33 (trentatre) associati con diritto di voto, su 38 (trentotto) associati complessivi con diritto di voto ai sensi dell'art. 16; il tutto come attestato dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**;

c) che sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo, oltre a se medesimo, i signori:

- Maurizio MURGIA, nato a Nuoro il giorno 7 febbraio 1972 ed ivi residente a Nuoro in via Romano Ruiu n. 2, codice fiscale MRG MRZ 72B07 F979D;

- Giovanni Maria TANDA, nato a Nuoro il giorno 3 maggio 1965 ed ivi residente in via Delle Ginestre n. 22, codice fiscale TND GNN 65E03 F979H;

- Giulia DELOGU, nata a Nuoro il 30 novembre 1983 ed ivi residente

Registrato a:

NUORO

il 12/07/2023

n. 2679

Serie 1T

Pagati €



in via Ragazzi del 99 n. 56, codice fiscale DLG GLI 83S70 F979R;

- Francesco MEREU, nato a Nuoro il giorno 14 agosto 1969 ed ivi residente a Nuoro in via Nicolò Ferracciu n. 76, codice fiscale MRE FNC 69M14 F979V

- Marco MURGIA, nato a Nuoro il giorno 1 maggio 1974 ed ivi residente in via Romano Ruiu n. 2, codice fiscale MRG MRC 74E01 F979A;

- Gianfranco SALVIETTI, nato a Nuoro il giorno 26 ottobre 1977 e ivi residente in via Poerio n. 6, codice fiscale SLV GFR 77R26 F979Q;

d) di essersi accertato dell'identità e della legittimazione ad intervenire all'assemblea dei presenti;

e) che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente edotti su quanto posto all'ordine del giorno, rinunciando ad ogni ed eventuale opposizione alla sua trattazione;

f) che, quindi, ai sensi del vigente Statuto dell'Associazione la presente assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sull'indicato ordine del giorno.

Il Presidente nel procedere all'esposizione di quanto all'ordine del giorno, ricorda all'assemblea:

- che con atto a rogito dott. Arcadio Bagella, già Notaio in Nuoro in data 27 maggio 1953, rep. n. 3546, Fasc. 1386, registrato a Nuoro in data 5 giugno 1953, al n. 612 vol. 152 mod. 1 si è costituita l'Associazione speleologica denominata "GRUPPO GROTTA NUORESE";

- che con successivo verbale di assemblea in data 14 giugno 2007 a rogito dott. Vincenzo Pistilli, notaio in Olbia, rep. 85576 racc. 21027, debitamente registrato a Olbia, l'Associazione aveva modificato il proprio Statuto sociale con correzioni, integrazioni e sostituzione, rese necessarie e opportune alle nuove esigenze della stessa;

- che con verbale di assemblea a mio rogito del 28 ottobre 2020, rep. 3994 racc. 3222, registrato ad Nuoro in data 6 novembre 2020 al n. 3284 serie 1T, l'Associazione aveva modificato lo Statuto sociale con correzioni ed integrazioni necessarie dalla nuova normativa in vigore;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., il patrimonio netto dell'Associazione, esistente alla data del 26 giugno 2023, è pari a complessivi euro 166.068,00 (centosessantaseimilasessantotto virgola zero zero), quale risulta dalla Relazione di Stima redatta in data 26 giugno 2023 dal Dott. Ferdinando Falchi, Dottore commercialista, nato a Nuoro il giorno 8 ottobre 1973 con studio professionale in via Lamarmora n. 85, iscritto al N. 79/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti di Nuoro, iscritto al n. 140970 del Registro dei Revisori contabili con provvedimento del 21 luglio 2006, pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana, suppl. 58- IV serie speciale - del giorno 1 agosto 2006 e all'Albo Ufficiale dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il Tribunale di Nuoro, asseverata con giuramento innanzi a me Notaio in data ventotto giugno 2023, repertorio n. 6795 che, unitamente agli allegati e al relativo verbale di asseverazione, in originale si allega al presente verbale sotto la **"lettera B"**;

- che, dunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del

D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., il valore indicato nella citata perizia di stima risulta essere congruo ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

Il Presidente informa i presenti che:

- è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore in tema di Associazioni di Promozione Sociale, alle relative Circolari ministeriali nonché adeguarlo in conformità a quanto rilevato dai competenti Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), Regione Sardegna. Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto unitamente al logo e continua affermando che lo stesso è stato modificato e aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore e con i rilievi evidenziati del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- solo a seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione sociale" o dell'acronimo "APS" ed eventualmente anche dell'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore);
- ove fosse adottato il nuovo testo dell'Associazione, si renderebbe necessario modificare anche la denominazione dell'Ente in:

"GRUPPO GROTTA NUORESE APS"

in breve "G.G.N. APS"

Pertanto il Presidente dà lettura dello Statuto nella nuova formulazione.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità, con consenso espresso per alzata di mano

delibera

- 1) di adottare il nuovo statuto dell'Associazione composto da numero 33 (trentatre) articoli che si allega al presente verbale sotto la **lettera "C"** per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di modificare la denominazione dell'Ente in:

"GRUPPO GROTTA NUORESE APS"

in breve

"G.G.N. APS"

- 3) di dare mandato al Presidente e per esso, all'Organo Direttivo, di procedere nei tempi dovuti alla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente, con autorizzazione allo svolgimento delle pratiche necessarie;
- 4) di dare mandato al legale rappresentante dell'Associazione di apportare al presente verbale e allegato Statuto quelle modifiche che fossero eventualmente necessarie per curare gli adempimenti richiesti;

e prende atto

- che la sigla ETS (Ente del Terzo Settore) e APS (Associazione di promozione sociale) potrà essere utilizzata solo previa iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo set-



tore);

- che l'Associazione non persegue scopo di lucro;
- che l'Associazione ha durata illimitata;
- che il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento congiunto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come meglio precisato nello Statuto allegato;
- che è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- che l'oggetto sociale perseguito dall'Associazione rientra in una o più delle attività indicate nell'art. 5 del Codice del Terzo settore, meglio precisate nell'allegato Statuto;
- che l'Associazione svolgerà in via esclusiva o principale le predette attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o di scambio di beni o servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 co. 1 del Codice del Terzo settore;
- che in caso di estinzione o scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del Registro unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano analoghe finalità e svolgano analoghe attività di interesse generale;
- che gli adempimenti necessari all'iscrizione nel registro che precede saranno posti in essere a cura dell'associazione stessa.
- che formano il Consiglio direttivo attualmente in carica i signori:

- Francesco SANNA	PRESIDENTE
- Maurizio MURGIA	VICE-PRESIDENTE
- Giovanni Maria TANDA	SEGRETARIO
- Giulia DELOGU	TESORIERE
- Francesco MEREU	CONSIGLIERE
- Marco MURGIA	CONSIGLIERE
- Gianfranco SALVIETTI	CONSIGLIERE

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è sciolta alle ore 18,50 (diciotto virgola cinquanta).

Le spese del presente atto sono a carico dell'Ente.

Il comparente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 7 e 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) e degli articoli dal 12 al 22 del Regolamento U.E. n. 679/2016 e prende atto che il Notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei dati personali contenuti nel presente atto nonché nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione

dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. serie gen. del 29 dicembre 2016, n. 303 e sue successive modifiche ovvero adeguamenti). Gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura all'intervenuto che lo approva.

È scritto da me Notaio in gran parte con mezzi elettronici ed in piccola parte a mano su nove pagine e quanto fin qui della decima pagina di tre fogli.

Viene sottoscritto dall'intervenuto e da me Notaio alle ore 19,00 (diciannove virgola zero zero).

In originale firmato

Francesco Sanna

Marco Puggioni

(notaio)

(segue sigillo)





GRUPPO GROFFE NUORESE

Assemblea Straordinaria

30 giugno 2023

Registro firme

Francesco Samy

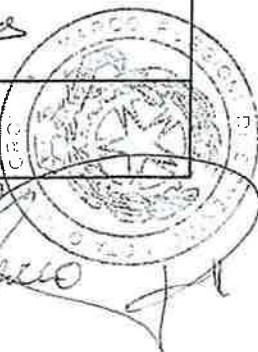
MARCO

GRUPPO GROTTA NUORESE

Assemblea straordinaria 30 giugno 2023

n.	Cognome	Nome	Firma
1	AMATORI	Elisabetta	Presente per delega a F. FLORIS
2	BASOLI	Giuseppe	
3	BIAGIOLI	Franco	
4	CACCIOTTO	Alessandro	Presente per delega a C. PIRA
5	CALTAGIRONE	Sara	Presente per delega a A. GUSA
6	CARTA	Giancarlo	Presente per delega a F. FLORIS
7	COSSU	Marco	
8	COSTANTINI	Cristina	Presente per delega a C. PIRA
9	DELEDDA	Salvatore	<i>Deledda Sal</i>
10	DELOGU	Giulia	<i>Deledda Sal</i>
11	DORE	Rosa Maria	<i>Deledda Sal</i>
12	FALCHI	Gavino	Presente per delega a A. GUSA
13	FLORIS	Francesca	<i>Floris Francesca</i>
14	FOIS	Elio	<i>Fois Elio</i>

Francesco



15	GALLERI	Gianfranco	
16	GALLITTU	Massimiliano	
17	GUSAI	Anna	Anna Guse
18	GUSAI	Serafino	
19	LOVICU	Mariangela	Mariangela
20	MANCA	Pasquale	
21	MANZONI	Monica	Monica Manzoni
22	MELE	Massimiliano	Presente per delega a C. PIRA
23	MEREU	Francesco	Francesco Meru
24	MEREU	Luca	Luca Meru
25	MUREDDU	Andrea	
26	MURGIA	Marco '74	Marco Murgio
27	MURGIA	Francesco	
28	MURGIA	Giacomo	
29	MURGIA	Luigi (Gigi)	Luigi Murgio
30	MURGIA	Maurizio	Maurizio Murgio
31	NIEDDU	Giulia	Giulia Nieddu
32	PINNA	Roberto	Presente per delega a C. PIRA

Francesco

Marco



33	PINTORI	Giovanni Maria	Presente per delega a P. PASANU
34	PINTORI	Tonino	
35	PIRA	Cristian	Cristian Pira
36	PIREDDA	Alessandro	
37	PISANU	Piero Romano	Piero Romano
38	PRINA	Severino	Severino Prina
39	PRINA	Simone	Simone Prina
40	ROJCH	Chiara	
41	RUBANU	Isidoro	
42	RUIU	Loredana	Presente per delega a S. DECEDDA
43	SALVIETTI	Gianfranco	Gianfranco
44	SANNA	Francesco	Francesco Sanna
45	SEDDA	Domenico	Domenico Sedda
46	SIOTTO	Gianfranco	Presente per delega a A. GUSAI
47	SOMA	Marco	
48	TANDA	Giovanni Maria	
49	VIRDIS	Paolo	

Nuoro addì 30 giugno 2023

Francesco Sanna



ALLEGATO "C" al REP. 6812 RACC. 5467

STATUTO

"GRUPPO GROTTI NUORESE"

- Associazione di Promozione sociale -

- Articolo 1. Denominazione, Sede e Durata -

Ai sensi della Costituzione, del Codice Civile in materia di associazioni, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. e ii., delle ulteriori norme che regolamentano le organizzazioni senza scopo di lucro nonché dell'Atto costitutivo e del presente Statuto, è costituita a Nuoro l'Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale:

"GRUPPO GROTTI NUORESE"

di seguito abbreviato in "Associazione" o "Organizzazione";

l'Associazione potrà acquisire la qualifica di Associazione di Promozione Sociale in seguito all'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A seguito di detta iscrizione l'Associazione assumerà obbligatoriamente e automaticamente, senza ulteriore modifica del presente Statuto, la seguente denominazione:

"GRUPPO GROTTI NUORESE APS"

in breve:

"G.G.N. APS"

l'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di Promozione sociale" o dell'acronimo



"APS".

L'Associazione è contraddistinta dal simbolo grafico rappresentato nella scheda che si allega al presente Statuto sotto la lettera "A".

Ove il contesto lo richieda, la denominazione potrà anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse da quella italiana.

L'Associazione indicherà gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa svolge la propria attività secondo principi di democraticità, imparzialità e trasparenza. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Autonoma della Sardegna e ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale a Nuoro in via Leonardo da Vinci n. 3.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Rappresentante legale dell'Associazione comunicherà al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) l'avvenuta istituzione.

- Articolo 2. Statuto -

In conformità con quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017 n.

117 e ss. mm. e ii., l'Associazione è disciplinata dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto e agisce in conformità e nei limiti della Costituzione, del codice civile, delle relative norme di attuazione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa europea nazionale e della Regione Autonoma della Sardegna prevista in materia.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

- Articolo 3. Principi e finalità dell'Associazione -

L'Associazione è laica e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, sulla elettività delle cariche sociali e la gratuità delle stesse, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, in conformità alla disciplina del Terzo settore.

L'Associazione intende perseguire - sempre senza scopo di lucro - in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, una o più attività di interesse generale tra quelle



previste nel presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati.

A tal fine, in aderenza alle attività di interesse generale di cui al successivo art. 4 (quattro), l'Associazione assume il compito di promuovere il progresso della speleologia attraverso l'organizzazione e la realizzazione di ricerche scientifiche comprendenti l'esplorazione sistematica, la catalogazione, il rilevamento topografico e la documentazione, delle grotte naturali e/o cavità artificiali di interesse paleontologico, geologico, idrogeologico, biologico, naturalistico, storico, culturale, sociale e antropologico, nonché la realizzazione e la promozione di studi riguardanti i territori e gli ambienti di origine carsica, o delle altre aree geografiche assimilabili per caratteristiche geomorfologiche, biologiche e naturalistiche generali.

Per conseguire le finalità di cui all'oggetto sociale l'Associazione potrà chiedere ed ottenere collaborazioni con soggetti pubblici o privati, con altre associazioni di promozione sociale ed enti del terzo settore siano essi riconosciuti o non riconosciuti, con federazioni e centri promozionali nazionali, regionali e provinciali.

- Articolo 4. Attività d'interesse generale -

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge in via principale o in via esclusiva una

o più delle seguenti attività di interesse generale così come individuate dall'art. 5 del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, e precisamente:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1 lett. "d");
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5 co. 1 lett. "e");
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. "f");
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 co. 1 lett. "h");
- organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 co. 1 lett. "i");
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse so-



ciale, culturale o religioso (art. 5 co. 1 lett. "k");

Per il perseguimento delle suddette attività - da svolgersi secondo quanto stabilito dall'art. 4 co. 1 del Codice del Terzo Settore - l'Associazione potrà in via esemplificativa e non esaustiva, anche in relazione ai principi e alle attività di cui all'art. 3 (tre) del presente Statuto che qui si intendono interamente richiamate:

- organizzare e gestire corsi didattici, di formazione e avviamento all'attività speleologica anche in relazione alla prevenzione degli incidenti nelle grotte e per la tutela della salute dei volontari che contribuiscono alle attività speleologiche dell'associazione;
- promuovere e favorire studi geografici e storici del mondo sotterraneo, con particolare riguardo alla documentazione del territorio e dell'ambiente carsico, alla divulgazione ed alla salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- organizzare viaggi e soggiorni nei luoghi di rilevante interesse speleologico e naturalistico in favore dei propri associati o di soggetti terzi interessati alla speleologia;
- realizzare manifestazioni pubbliche quali mostre, convegni, conferenze, dibattiti, incontri, eventi a tema, rassegne e altre azioni di promozione e divulgazione delle finalità e delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- predisporre e pubblicare riviste, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, e qualsiasi

altro materiale informativo e didattico coerentemente con le finalità dell'Associazione, secondo le normative vigenti;

- offrire ospitalità, negli immobili di proprietà dell'Associazione, ai propri soci e/o a soggetti terzi o ad altre associazioni che praticano la speleologia o altre attività di ricerca riguardante la valorizzazione degli ambienti carsici e delle grotte naturali o artificiali;

- rendere disponibili gli immobili di proprietà dell'Associazione per lo svolgimento di attività didattiche o educative ambientali a soggetti terzi che operano in ambito pubblico o privato.

- Articolo 4 bis. Attività diverse -

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo quanto previsto dall'art. 6 (sei) del Codice del Terzo Settore e in conformità ai criteri e limiti stabiliti dalla legge e dagli eventuali decreti emessi dalle competenti autorità ministeriali.

Al Consiglio Direttivo compete stabilirne la loro puntuale individuazione e proporre l'approvazione all'Assemblea straordinaria ai sensi del presente Statuto.

- Articolo 5. Risorse -

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché ai componenti de-



gli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo settore cui si rinvia per quanto qui non precisato, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario allo svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- Articolo 6. Volontariato -

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Per quanto qui non disciplinato si rinvia all'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

- Articolo 7. Requisiti -

Possono essere membri dell'Associazione tutti i soggetti senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di anni quattordici che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative e versino la quota associativa stabilita.

Le attività svolte dai minori di età dovranno essere effettuate sotto la rappresentanza e il coordinamento degli associati adulti.

L'esercizio del diritto di voto in caso di soci minorenni, è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Gli associati condividono le finalità dell'Associazione previ-



ste nello Statuto e si impegnano a rispettarne le disposizioni.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi ad osservarne lo Statuto e la normativa applicabile.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni esamina, secondo criteri non discriminatori, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione motivata all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno; in mancanza di tale integrazione, l'Associazione verrà cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti come parti

nell'Atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

Sono soci benemeriti coloro che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra chi si sia particolarmente distinto in favore dell'Associazione e abbia acquisito particolari meriti nei confronti di essa, sono esonerati dal pagamento della quota sociale ma hanno i medesimi diritti dei soci ordinari.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa.

Le disposizioni del presente Statuto si riferiscono agli associati senza alcuna distinzione, se non diversamente previsto.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso; tale ammissione è annotata nel libro degli associati.

La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto pos-



sono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

I Soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi i rimborsi - non forfettari - delle spese effettivamente sostenute e documentate.

- Articolo 8. Diritti e doveri dei Soci -

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto;
- b) votare in Assemblea;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari;
- e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto essere informati sull'attività associativa e controllarne l'andamento.

I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i

documenti relativi all'amministrazione.

Tutti i soci sono tenuti a:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni. Questi ultimi dovranno essere conformi allo Statuto, alla normativa del Terzo Settore e alle eventuali circolari ministeriali emanate in materia;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

- Articolo 9. Incompatibilità -

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione.

- Articolo 10. Perdita della qualità di socio -

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comuni-



cata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso, a meno che entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio arbitrale:

a) il Collegio arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

Rimane fermo il diritto del Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

L'associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

In nessun caso possono essere ripetuti i contributi versati.

- Articolo 11. Scritture contabili e bilancio d'esercizio -

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e



per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio e prescritte dalla normativa applicabile.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile e, in particolare, da quanto disposto in materia dal Codice del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modifiche alla normativa attualmente in vigore per gli enti del Terzo Settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore secondo la normativa vigente.

- Articolo 12. Esercizio finanziario ed entrate -

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo

di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) dai contributi di privati;
- c) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) dai contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) dalle rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) dalle attività di raccolta fondi nel rispetto della normativa di riferimento in vigore;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) dalla vendita di beni o servizi prodotti dai volontari, curata direttamente dall'Associazione.

- Articolo 13. Patrimonio -

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12 (dodici) del presente Statuto, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale, ai sensi della normativa vigente applicabile in materia per le Associazioni di promozione sociale e per gli Enti del Terzo Settore.



- Articolo 14. Bilancio sociale -

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, dell'art. 14 del Codice del Terzo settore e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 recante "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore" ed eventuali successive modifiche.

Il bilancio sociale è depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore e l'associazione ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

- Articolo 15. Organi -

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- e) il Revisore legale quando la sua nomina sia imposta dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni

assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 30 co. 5 del C.T.S. in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 co. 2 del codice civile non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

- Articolo 16. Composizione dell'Assemblea -

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci.

Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per sei mesi dalla scadenza.

Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.



- Articolo 17. Convocazione e Competenze dell'Assemblea -

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purché tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno quindici giorni dalla data fissata per l'adunanza in prima convocazione. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio Direttivo e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede legale dell'Associazione ma sempre nel territorio del Comune in cui l'Associazione ha sede.

La seconda convocazione, sia con riferimento all'Assemblea ordinaria sia con riferimento all'Assemblea straordinaria, non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca il Presidente;
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora

lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;

e) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio Direttivo;

f) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio Direttivo non vi provveda;

g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, redatto in conformità con il Codice del Terzo settore e delle eventuali circolari ministeriali applicabili in materia;

i) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea ordinaria può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.

L'Assemblea in sede straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;



- b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- c) delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;
- d) delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse da quelle di interesse generale proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

Salvo altro termine di legge, l'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno; la prima entro il 30 aprile, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per l'approvazione del bilancio di esercizio nonché per l'approvazione del bilancio sociale, qualora quest'ultimo sia previsto dalla legge; la seconda entro il 15 dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo e per la discussione del programma sulle attività per l'anno successivo.

L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci;
- su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.

- Articolo 18. Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea -

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente co-

stituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

L'Assemblea delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per la nomina degli organi sociali, in caso di parità di voti, si considera eletto:

- a) per il Consiglio Direttivo, colui che sia Socio da maggior tempo;
- b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;
- c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.



L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega, ad eccezione delle delibere per la modifica dello Statuto, dell'Atto costitutivo, per lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la devoluzione del patrimonio, la modifica della sede legale in Comune diverso da quello dove è già istituita e sullo svolgimento dei tipi di attività diverse da quelle di interesse generale, in cui occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti, in proprio o per delega.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio Direttivo, membri dell'Organo di controllo, Revisore legale o dipendenti dell'Associazione. Non sono ammesse più di 3 (tre) deleghe per ciascun socio.

Ogni socio ha un solo voto.

Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, an-

che a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'adunanza di seconda convocazione - ordinaria e straordinaria - non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

- Articolo 19. Adempimenti -

In apertura dei lavori, il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

- Articolo 20. Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al pos-



nesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio Direttivo.

Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell'Assemblea.

- Articolo. 21. Competenze del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo:

a) nomina e revoca, anche tra i propri membri, Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Presidente o Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;

b) nomina e revoca il Vicepresidente dell'Associazione;

c) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;

d) stabilisce la quota associativa annuale;

e) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico - finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;

f) presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo e il bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;

g) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e compiere, in nome e per conto di essa, qualsiasi atto di amministrazione ordinaria

Il Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti.

Si applica l'art. 2475-ter c.c..

- Articolo 22. Convocazione del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31



marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce altresì ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicando l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso.

Esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno quattro giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare.

- Articolo 23. Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo -

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età.

Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

- Articolo 24. Presidente e Vicepresidente -

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio.

Il potere di rappresentanza del Presidente è generale. Le li-



mitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Egli resta in carica per tre anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio Direttivo; è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente.

- Articolo 25. Organo di Controllo -

Nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea dei Soci nomina e revoca tre membri effettivi e due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori

legali.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri sono rieleggibili.

La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri devono sempre garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato.

I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituiti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
- c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo;
- d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-



che e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;

e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017 e al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 recante "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore" e successive modifiche;

f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli artt. 28, 29, 30 e 31 C.T.S. e le disposizioni del codice civile in materia, in particolare gli artt. 2397 e 2399 c.c..

- Articolo 26. Segretario e Tesoriere -

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario è responsabile della conservazione dei libri, dei registri e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali ad eccezione di quelli relativi all'Organo di Controllo o di quelli eventualmente riservati ad altri soggetti.

Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni:

- a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
- b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio Direttivo;
- c) stesura della bozza del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e, se necessario, di quello sociale;
- d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione am-



ministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere e il Segretario restano in carica per l'intero mandato del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, revoca o decadenza. Hanno diritto di voto solo se nominati tra i membri del Consiglio.

- Articolo 27. Scritture contabili e libri sociali -

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalle disposizioni di legge in materia.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.
- f) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

Il Libro degli associati, il Registro dei volontari e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo stesso.

Il Registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario.

Gli associati hanno sempre diritto di esaminare i libri sociali di cui ai punti "a", "b" e "c" che precedono, facendone richiesta scritta alla PEC dell'Associazione e indirizzata al Consiglio Direttivo; il consenso deve essere rilasciato entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il consenso si intende comunque rilasciato ove nello stesso termine che precede, il Consiglio Direttivo non si sia pronunciato.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi, in conformità con quanto previsto in materia dal Codice del Terzo settore, dalle altre disposizioni di legge applicabili e, in particolare, dalla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati sensibili.

Si applicano gli artt. 13, 14, 15 e 17 del C.T.S..

- Articolo 28. Assicurazione -

Tutti i volontari, soci o non soci, sono assicurati per malat-



tie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 (diciotto) del D.lgs. 117/2017 e di quanto previsto dai decreti ministeriali in materia.

- Articolo 29. Convenzioni -

Ai fini del raggiungimento dei suoi fini istituzionali, l'Associazione potrà stipulare atti, contratti, convenzioni con enti pubblici e privati, con singoli e gruppi, compiere operazioni di natura economica, finanziaria e commerciale, mobiliare o immobiliare secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

- Articolo 30. Pubblicità -

L'Associazione potrà ricorrere a tutte le forme di pubblicità che ritenga utili ed opportune e avere un proprio sito internet.

Qualora il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 o successive modifiche impongano la pubblicazione di fatti o atti dell'Associazione, questi andranno pubblicati su tale sito internet.

La modifica del dominio non comporta quella dello Statuto.

- Articolo 31. Scioglimento dell'Associazione -

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, co. 1 del Codice del Terzo settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del

Terzo settore.

- Articolo 32. Clausola compromissoria -

Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

- Articolo 33. Rinvio -

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle previste dal Codice del Terzo settore.

In originale firmato

Francesco Sanna

Marco Puggioni (notaio) (segue sigillo)





GRUPPO GROTT E NUORESE
A.P.S.

Francesco Sanna

A large, stylized handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style, with the name 'Francesco Sanna' being the most legible part. The signature is written over a light blue background.

